



PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO, 148
C.F. 80004650133
SETTORE AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E LEGALI SERVIZIO GARE E CONTRATTI
SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
SETTORE OPERE PUBBLICHE DI VIABILITA' E PREVENZIONE
(Tel. 031/230462 – 230272. N. FAX 031/230827)
SITO INTERNET www.provincia.como.it
E.MAIL infogarecontratti@provincia.como.it

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' MEDIA E ISTANTANEA IN POSTAZIONE FISSA E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI. N. CIG: 5210729D96

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 714 del 28/06/2013

1) CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI:

ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 163/2006 : Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs 163/06, si avvisa che tutte le comunicazioni interenti il procedimento di affidamento del presente bando verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificate che il concorrente dovrà indicare nella documentazione di gara o mediante fax.

1.1) INFORMAZIONI: Le informazioni di natura amministrativa potranno essere richieste all'Ufficio Gare e Contratti, Via Borgovico 148, Como, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,- tel. 031/230462 – 031/230272 – fax 031/230827 – email: infogarecontratti@provincia.como.it.

Le informazioni di carattere tecnico possono inviate all'Ing. Bruno Tarantola email: bruno.tarantola@provincia.como.it e al dott. Claudio Comolli email: claudio.comolli@provincia.como.it.

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: le prestazione oggetto del servizio consistono sinteticamente:

- nel noleggio mensile con installazione e manutenzione di un sistema omologato fino ad un massimo di n. 10 (dieci) tratte, per la rilevazione automatica della velocità media in postazione fissa;
- nel noleggio mensile con installazione e manutenzione di un sistema omologato fino ad un massimo di n. 5 (cinque) postazioni, per la rilevazione automatica della velocità puntuale ed istantanea in postazione fissa;
- nell'archiviazione e repertorio delle immagini comprovanti la possibile violazione da validare a carico dell'ufficiale di Polizia Locale, comprensivo della piattaforma software di validazione, archiviazione e repertorio;
- nel servizio sussidiario all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada (art. 142) ed altri illeciti amministrativi relativi comprensivo della gestione dei dati, stampa e postalizzazione dei verbali di violazione;
- nel servizio di supporto alla gestione dei ricorsi, ovvero la messa a disposizione della piattaforma software per l'elaborazione delle bozze di controdeduzioni da rendere disponibili alla Polizia Locale;
- nella fornitura e gestione del conto corrente ordinario dedicato e della rendicontazione mensile degli incassi in formato elettronico;
- nella gestione della procedura di riscossione ordinaria e coattiva delle sanzioni.

2.1) DURATA DEL SERVIZIO: la durata del contratto viene stabilita in anni 5 a decorrere dalla data di attivazione di tutti i servizi che lo compongono, secondo le risultanze del relativo verbale di "Accettazione del Servizio".

L'Amministrazione si riserva la facoltà esclusiva di rinnovare il contratto se ed in quanto ne ricorrano i presupposti di legge, per un ulteriore periodo di anni 5 (cinque), senza alcun vincolo.

3) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs 163/06

4) IMPORTO DELL'APPALTO :

Per i servizi oggetto del presente appalto i compensi a base d'asta sono:

- a) Per il noleggio mensile dei sistemi omologati € 2.000,00 (euroduemila/00) – esclusa IVA – per ogni tratta composta da due varchi di rilevazione delle velocità media in postazione fissa. Per tratta si intende un singolo senso di marcia. Il noleggio dovrà essere comprensivo di oneri relativi alla progettazione esecutiva, alle opere civili, all'assicurazione "all-risk" per le apparecchiature e la connettività necessaria al funzionamento degli apparati.
- b) Per il noleggio mensile dei sistemi omologati € 1.000,00 (euromille/00) – esclusa IVA – per ogni sistema di rilevazione della velocità puntuale istantanea in postazione fissa . Il noleggio dovrà essere comprensivo di oneri relativi alla progettazione esecutiva, alle opere civili, all'assicurazione "all-risk" per le apparecchiature e la connettività necessaria al funzionamento degli apparati.
- c) Per l'archiviazione ed il repertorio dell'insieme delle immagini e dei dati comprovanti la possibile violazione da validare a carico dell'ufficiale di Polizia Locale derivante dai sistemi di rilevazione della velocità media, per

un periodo massimo di anni 2: € 30,00 (euro trenta/00) – IVA esclusa – la tariffa è comprensiva dell'utilizzo della piattaforma software di validazione, archiviazione e repertorio.

- d) Per l'archiviazione ed il repertorio dell'insieme delle immagini e dei dati comprovanti la possibile violazione da validare a carico dell'ufficiale di Polizia Locale derivante dai sistemi di rilevazione della velocità puntuale, per un periodo massimo di anni 2: € 18,00 (eurodiciotto/00) – IVA esclusa – la tariffa è comprensiva dell'utilizzo della piattaforma software di validazione, archiviazione e repertorio.
- e) Per tutti i verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada (art. 142) ed altri illeciti amministrativi relativi, stampati e spediti: € 8,00 (eurootto/00) – esclusa IVA – per ogni atto stampato e postalizzato. Nel compenso non sono compresi gli oneri per le spese postali - non soggetti ad IVA.
- f) Per ogni bozza di controdeduzione ai ricorsi fornita e gestita amministrativamente dall'appaltatore: € 15,00 (euroquindici/00) – esclusa IVA. Nel compenso non sono compresi servizi di carattere legale e/o spese di cancelleria.
- g) Per la gestione del conto corrente ordinario: 1% (unopercento) del montante incassato sul conto corrente – esclusa IVA. Il compenso comprende la rendicontazione mensile degli incassi in formato elettronico ed il pagamento dei corrispettivi dei servizi.
- h) Per la gestione della procedura di riscossione coattiva: 34% (trentaquattropercento) del valore incassato – esclusa IVA.

Si precisa che i servizi di cui ai precedenti punti sono da intendersi a misura, pertanto il corrispettivo spettante all'aggiudicatario sarà mensilmente determinato sulla base del numero delle prestazioni erogate.

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO: Il valore presunto complessivo dell'appalto è stimato in € 3.000.000,00 (tremilioni/00) (esclusa IVA), di cui € 15.000,00 (euro trentamila/00) (esclusa I.V.A.) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, considerando una media ponderata dei servizi determinata dall'implementazione dei sistemi di controllo oggetto del presente appalto.

5) IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO: "a misura".

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE
(art. 34, art .38 D. LGS. N.163/2006, L. 266/2002 E ART. 36 BIS L. 248/2006)

Per la partecipazione all'appalto, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, da dimostrare mediante la produzione dell'apposita documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, secondo quanto successivamente indicato nel presente disciplinare:

- a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste

dall'art.67 del D.lgs 159/2011. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; e che, nei confronti delle persone sopra indicate , negli ultimi cinque anni , siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della L.1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente.

- c) non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. **I concorrenti devono dichiarare, a pena di esclusione, tutte le condanne eventualmente riportate dai soggetti sopra indicati, nonché gli eventuali carichi pendenti, come previsto nell'Allegato 1 in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare la dovuta disamina delle stesse e valutarne l'incidenza sull'affidabilità professionale dell'impresa direttamente in seduta di gara.**
- d) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- h) inesistenza di iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 Dlgs 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

- i) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- j) essere in regola ai sensi dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina del lavoro dei disabili, ovvero esserne esonerato;
- k) non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) non trovarsi nella condizione di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) art. 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006 che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- n) di non avere presentato domanda di partecipazione per la presente procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;

In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti del presente paragrafo devono essere posseduti da tutti i componenti dello stesso.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dagli offerenti presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante secondo la natura giuridica dell'offerente.

6.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA CAPACITA' PROFESSIONALE

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia (in caso di ATI, il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti l'ATI) per attività corrispondenti ad almeno uno dei servizi oggetto dell'appalto.
2. Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società di Riscossione.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, il requisito indicato al punto 2 deve essere posseduto da almeno un componente.

6.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ECONOMICI E FINANZIARI :

- a) Aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando (2010-2011-2012) un fatturato complessivo non inferiore ad € 2.000.000,00 (euroduemilioni/00)
- b) Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs n. 385/1993.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, il requisito indicato al punto a) del presente paragrafo deve essere posseduto dall'impresa mandataria nella misura minima del 60%. Il requisito di cui al punto b) in caso di RTI deve essere posseduto da tutti i componenti facenti parte del raggruppamento.

6.3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:

Per partecipare alla gara l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

Avere svolto:

- a) Il servizio di gestione, con stampa e postalizzazione dei verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. e/o delle altre violazioni delle norme di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Locale in almeno un Ente pubblico (da indicare), con lavorazione di almeno n. 25.000 (venticinquemila) verbali complessivi per il triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando;
- b) Il servizio di noleggio e/o vendita e manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada in uno o più Enti pubblici (da indicare), con fatturazione complessiva per il triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando con fatturato non inferiore a € 50.000,00 (eurocinquantamila/00);
- c) Possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi oggetto dell'appalto.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, i requisiti di cui al presente punto lett. a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria e per quanto riguarda il requisiti di cui al punto c) lo stesso deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

All'appalto sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 34 del D.lgs 163/06 e smi, in possesso dei requisiti elencati ai punti 6) 6.1) e 6.2) e 6.3), singoli o raggruppati ai sensi dell'art. 37 D.lgs 163/06 e smi, operanti nel settore assicurativo relativo alla gara in oggetto, aventi sedi nel territorio dello Stato Italiano o dell'Unione Europea, nonché i consorzi ex art. 34 D.lgs 163/06 e smi.

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E/O CONSORZI: sono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di raggruppamenti e consorzi.

- I raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti, dovranno a pena di esclusione dichiarare in sede di gara l'impegno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno dei componenti del raggruppamento, designato come Capogruppo.
- L'offerta, in caso di raggruppamenti non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

Si richiamano gli artt. 36 e 37 del D.lgs 163/06.

8) AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/2006 e smi, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo. A tali fini il concorrente allega:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 163/2006 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.lgs 163/2006;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs n. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D.lgs 163/2006;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.lgs 163/2006.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 88 del DPR 207/2010 per la qualificazione alla gara il contratto di avvalimento di cui all'art. 49 comma 2 lett. f del D.lgs 163/06 deve riportare im modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata ;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) D.lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del D.lgs 163/2006.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9) FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE - PROGRESSIVO

INTERPELLO: l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 140 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.lgs 163/06 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Dpr 252/98, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

10) PROCEDURA E CRITERIO d'AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo sopra citato, mediante l'assegnazione di un massimo di 60 punti per l'offerta tecnica e di un massimo di 40 punti per l'offerta economica, per un totale massimo di 100 punti.

Il criterio in base al quale verranno assegnati i punteggi sarà: per la parte relativa all'offerta tecnica si utilizzerà il criterio del confronto a coppie ai sensi dell'Allegato P

lett. a) punto 2 del DPR207/2010 e per la parte relativa all'offerta economica il criterio proporzionale lineare indicato nello stesso allegato alla lettera b) prima parte.

10.1) CRITERI d'AGGIUDICAZIONE

Offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è assegnato dalla Commissione in base ai seguenti criteri di valutazione fino al massimo di 60 attribuiti in base alle seguenti voci:

1) Prestazioni funzionali del sistema rilevamento infrazioni e qualità del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio in merito a: **punti 40**

- rilevamento infrazioni
- archiviazione e repertorio delle immagini (violazioni)
- servizio sussidiario all'accertamento delle violazioni al Codice della Strada (art. 142) ed altri illeciti amministrativi relativi;
- servizio di supporto alla gestione dei ricorsi;
- altri aspetti migliorativi;

2) Caratteristiche tecniche del sistema di rilevamento delle infrazioni velocità media. **punti 5**

- Caratteristiche tecniche degli apparati che costituiscono il sistema.
- Modularità ed espandibilità del sistema proposto ad ulteriori applicazioni di traffico
- Altri aspetti migliorativi.

3) Caratteristiche tecniche del sistema di rilevamento delle infrazioni velocità puntuale e istantanea. **punti 5**

- Caratteristiche tecniche degli apparati che costituiscono il sistema
- Modularità ed espandibilità del sistema proposto ad ulteriori applicazioni di traffico
- Altri aspetti migliorativi

4) Servizio di manutenzione e piano di sicurezza dell'offerente **punti 5**

- Struttura dell'assistenza tecnica
- Tempi di intervento e di ripristino
- Magazzino ricambi di apparati di campo
- Piano di sicurezza volto alla continuità del servizio
- Altri aspetti migliorativi
- Addestramento del personale della stazione appaltante **punti 5**
 - Completezza dell'addestramento.
 - Documentazione fornita quale manuale di servizio.
 - Qualità dell'addestramento del personale della stazione appaltante.
 - Altri aspetti migliorativi.

I punteggi saranno attribuiti per ogni singola voce con una valutazione compresa tra 0 ed il valore massimo.

Offerta economica

Il massimo punteggio sarà attribuito all'impresa che avrà offerto il maggior ribasso percentuale.

Il punteggio relativo agli elementi di natura quantitativa verrà utilizzata la formula:

$$V(a)_i = Ra/R_{max}$$

Dove Ra è il ribasso offerto dal concorrente "a", Rmax è il ribasso massimo offerto
Ad Rmax corrisponde il punteggio massimo di 40 punti.

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato, fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 15 del presente disciplinare di gara (offerte anomale).

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento

L'offerta economica dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante o da un Procuratore munito dei poteri necessari.

Nel caso di presentazione di offerta in R.C.T non ancora costituito , le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri di ogni impresa/operatore partecipante al raggruppamento

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'appalto ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Stazione appaltante né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i soggetti offerenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In ogni caso la partecipazione alla presente procedura aperta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Bando integrale di gara, nel presente Disciplinare e in tutti i documenti ad esso afferenti.

10.2) VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE: Ai sensi dell'art. 86 comma 2) del D.lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

In ogni caso la Stazione Appaltante valuterà la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida..

La Stazione Appaltante richiederà agli offerenti sospetti di anomalia di produrre le giustificazioni relative all'offerta presentata.

Il procedimento di valutazione delle giustificazioni verrà eseguito procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.lgs 163/06 e smi.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.lgs 163/06 la stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

11) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

11.1) FORMA DELL'OFFERTA: l'offerente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire un plico chiuso e sigillato con ceralacca o con nastro adesivo antistrappo e controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo dell'impresa mittente, la seguente dicitura:

“OFFERTA - “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DERIVANTI DAL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER LA RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' MEDIA E ISTANTANEA IN POSTAZIONE FISSA E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI.”

Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere all'interno TRE buste, a loro volta sigillate come sopra indicato e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 2) “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”.
- 3) “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”

12) CONTENUTO DEI PLICHI

12.1) BUSTA A) Documentazione amministrativa

Deve contenere a pena di esclusione :

- **DICHIARAZIONE** sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta in lingua italiana da rendersi in carta libera secondo lo schema “ALLEGATO 1” relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/03 al presente Disciplinare, resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa con **allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità** del sottoscrittore, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza.

In caso di riunioni di imprese non ancora costituite (ATI) o di avvalimento lo schema d'autocertificazione della documentazione principale necessaria per l'ammissione alla gara (ALLEGATO 1) dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa.

- **CAUZIONE PROVVISORIA**

A pena di esclusione, l'offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/06, da una garanzia per la mancata sottoscrizione del contratto pari al **due per cento** del valore stimato dell'appalto, pari ad **€ 60.000,00**:

Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.lgs n. 163/2006, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia potrà, a scelta dell'offerente essere presentata nei seguenti modi:

- **Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso l'impresa concorrente - d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario - A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**
- **Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.**
- **Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.**

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, e dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione / polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal Decreto n. 123/04, e nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Il soggetto concorrente è, comunque abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte pena esclusione.

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

- **ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE :**

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, ed a pena di esclusione dalla gara, dalla ricevuta in originale, ovvero fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella Deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 21.12.2011 nella misura pari ad € 140,00

L'importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell'avviso dell'Autorità del 31.3.2010 – nonché con Delibera del 15/02/2010 secondo le seguenti modalità:

- ONLINE mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, **da stampare ed allegare all'offerta**, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione".
- IN CONTANTI, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te" e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è attiva la voce "contributo AVCP". **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato IN ORIGINALE all'offerta.**

Per i soli Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Copia del bonifico dovrà essere inserita tra la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento mediante presentazione della documentazione sopra riportata comporterà all'esclusione dalle procedura di gara, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15.02.2010.

- **DICHIARAZIONI** dei due istituti bancari o intermediari autorizzati come indicato al precedente punto 6.2) lett.b) del presente disciplinare
- **MODELLO GAP** debitamente compilato, allegato alla presente lettera di invito

12.2) BUSTA B) OFFERTA TECNICA

La **Busta "B"** dovrà contenere, a pena di esclusione la seguente documentazione:

1) Elaborato descrittivo relativo al progetto tecnico del servizio, con l'indicazione delle linee generali di gestione del servizio e della struttura operativa.

2) Elaborato descrittivo relativo alla progettazione preliminare del *sito campione*, con le caratteristiche delle apparecchiature e delle strumentazioni installate per la rilevazione automatica delle infrazioni dinamiche C.d.S. (limiti di velocità) con indicazione:

- Delle specifiche tecniche;
- Delle modalità e tempistica per l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

3) Elaborato descrittivo relativo alle caratteristiche del software, con indicazione:

- Delle specifiche tecniche;
- Delle modalità e tempistica per l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Elaborato descrittivo relativo ad eventuali servizi integrativi e/o aggiuntivi rispetto alle prestazioni richieste nel capitolato speciale d'appalto, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

Gli elaborati descrittivi devono essere contenuti in un massimo di 10 cartelle per ciascun punto.

Per cartelle si intendono pagine in formato A4 con non più di 50 (cinquanta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi.

A pena di esclusione, tutti gli elaborati descrittivi da inserire all'interno della busta relativa all'offerta tecnica devono essere sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti l'offerta deve essere firmata dai rappresentanti legali di ogni componente dello stesso.

Tutta la documentazione dell'offerta tecnica dovrà essere fornita anche su supporto informatico (CD) da inserirsi all'interno della BUSTA B – Offerta Tecnica -

12.3) BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C" dovrà contenere al suo interno l'offerta economica che dovrà essere obbligatoriamente presentata in busta singola regolarmente chiusa, sigillata (con ceralacca o altro sistema atto a garantire la non manomissione della busta) e controfirmata dal concorrente sui lembi di chiusura.

L' "offerta economica" deve essere obbligatoriamente formulata in lingua italiana, dovrà essere presentata in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante.

L'offerta deve indicare un ribasso percentuale unico , espresso in cifra intera oltre a non più di due decimali ed in lettere, da applicarsi alle singole voci degli importi a base di gara indicati al punto 4 del presente disciplinare, nonché i corrispondenti prezzi finali risultanti dall'applicazione del predetto ribasso.

In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere oppure tra il ribasso e il prezzo finale indicato, ai fini dell'aggiudicazione prevarrà l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione.

La percentuale di ribasso non potrà contenere più di due decimali.

Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento o condizionate.

13) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: il termine di presentazione delle offerte è stabilito per le ore 12.00 del giorno 02 settembre 2013

L'invio del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e la busta chiusa dell'offerta, potrà essere effettuato secondo le modalità ritenute più idonee dal soggetto offerente e, quindi, anche mediante consegna a mano.

Il plico dovrà essere indirizzato all'Ufficio Protocollo della Provincia di Como – via Borgovico, 148 – 22100 COMO e sullo stesso si dovrà apporre il codice fiscale dell'Impresa partecipante (se Raggruppamento di Imprese di tutte le Imprese) per poter procedere ai controlli da effettuare prima della gara.

**14) PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA:
PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA:**

A partire dalle ore 09.30 del giorno 03 settembre 2013 la Commissione, appositamente nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/06, procederà all'apertura della gara.

In tale seduta, previa presa d'atto del numero e dei mittenti dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti per la loro presentazione, la Commissione procederà all'apertura degli stessi.

La Commissione procederà all'apertura della BUSTA A – Documentazione – contenente i documenti per la partecipazione alla gara ed alla verifica che le stesse contengano i

documenti richiesti e detti documenti siano compilati in modo conforme a quanto richiesto dal presente disciplinare ed alle vigenti disposizioni di legge.

Al termine della valutazione della documentazione amministrativa, sempre in seduta pubblica, la Commissione procederà alla verifica dell'integrità e alla sola apertura della BUSTA B – Offerta tecnica –

La Commissione procederà, quindi, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/06 al sorteggio di un numero di partecipanti non inferiore a 10% delle offerte presentate, arrotondate all'unità superiore, cui verrà richiesto di comprovare, entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal bando nonché dal presente disciplinare, presentando la documentazione probatoria necessaria.. Qualora tale prova non dovesse essere fornita ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'Amministrazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura ristretta, all'escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza.

La Commissione procederà, in sedute riservate, all'analisi delle offerte tecniche (Busta B), assegnando i relativi punteggi, verbalizzando i risultati e fissando la data della successiva seduta pubblica, che sarà comunicata a mezzo di posta elettronica certificata o via fax ai concorrenti.

In tale seduta pubblica, la Commissione renderà noto l'esito della valutazione delle offerte tecniche, le eventuali esclusioni e i punteggi assegnati a ciascuna offerta tecnica. Successivamente si procederà all'apertura della Busta C, contenente l'offerta economica, assegnando i relativi punteggi e procedendo alla formulazione della graduatoria di gara e all'accertamento di eventuale offerte anomale ai sensi dell'art. 86 comma 2 del Dlgs 163/06.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000e dell'art. 38 lett. h) D.lgs n. 163/2006.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo e del secondo classificato.

15) CONTROLLO POSSESSO REQUISITI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D.LGS 163/06

Ai sensi dell'art. 48 D.lgs n. 163/2006, l'Amministrazione, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, richiederà ad un numero d'offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente bando di gara.

Qualora tale prova non sia fornita, ovvero l'offerente non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia a corredo

dell'offerta e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e per gli eventuali provvedimenti di sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previsti dal medesimo art. 48 D.lgs n. 163/2006.

La suddetta richiesta sarà altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicheranno le suddette sanzioni e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva nei confronti del miglior offerente sarà subordinata alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione circa i requisiti di ordine generale e speciale di qualificazione.

16)VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE: Ai sensi dell'art. 86 comma 2) del D.lgs. 163/2006 la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.

In ogni caso la Stazione Appaltante valuterà la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida..

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

La Stazione Appaltante richiederà agli offerenti sospetti di anomalia di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara di cui e potranno riguardare a titolo esemplificativo ai sensi dell'art. 87 comma 2:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

Ai sensi dell'art. 87 comma 3 del D.lgs 163/06 non sono ammesse giustificazioni in relazione trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge

Il procedimento di valutazione delle giustificazioni verrà eseguito procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice e smi.

Resta fermo che, in ogni caso, la stazione appaltante procederà a valutare la congruità di ogni altra offerta presentata quando, sulla base di elementi specifici, l'offerta medesima

appaia anormalmente bassa e, comunque, quando il numero delle offerte è inferiore a cinque.

17) ESCLUSIONE – AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 163/2006, e smi, oltre che ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (G.U. n. 101 del 30.04.2008), saranno esclusi dalla gara e non potranno stipulare i relativi contratti i soggetti :

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 D.lgs 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o **il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla gara:

1. l'essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002 fino alla conclusione del periodo di emersione;
2. aver presentato l'offerta che non sia corredata dalla garanzia pari al 2% (o dimezzata) dell'importo del servizio. E' altresì motivo d'esclusione dalla gara, la presentazione della garanzia pari al 2% che non preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che non abbia validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta o che non sia accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.lgs 163/2006.
3. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti offerte che non contengano l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
4. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti e consorzi non costituiti la garanzia a corredo dell'offerta che non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
5. l'aver presentato l'offerta o altra documentazione integrativa trascorso il termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente.

7. l'aver presentato l'offerta in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel presente bando a garanzia della provenienza, autenticità, integrità e segretezza dell'offerta e, pertanto, l'offerta stessa, a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa o, in caso di RTI da parte di tutti i rappresentanti legali delle imprese facenti parte dello stesso.

Verranno, altresì, escluse, a garanzia della certezza del contenuto dell'offerta:

- le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
- non sarà ammessa alla gara l'offerta MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL PRESENTE BANDO DI GARA
- non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.
- verranno inoltre escluse gli operatori economici che:

* *SOGGETTI agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", NON abbiano dichiarato ciò nell'allegato "1" e/o non risultino aver ottemperato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17*

della citata Legge e Circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego.

* *NON soggetti agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68*, NON abbiano dichiarato nell' "ALLEGATO 1" che le imprese medesime sono escluse dall'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto imprese con meno di 15 dipendenti;

* *NON soggette agli obblighi introdotti dalla Legge 68/99 e RIENTRANTI NELLA FASCIA OCCUPAZIONALE TRA 15 E 35 DIPENDENTI che non abbiano effettuato nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000* – NON abbiano dichiarato nell' "ALLEGATO 1" che le imprese medesime sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o proprio delegato ai sensi di legge.

CASI SPECIALI

- in caso di offerte ritenute uguali dalla commissione si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

- in caso di documentazione non in regola con l'imposta di bollo, la stessa sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

18) COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.lgs n. 163/2006 l'Amministrazione darà comunicazione, entro 5 g.g dallo svolgimento, dell'esito della gara.

19) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, **pena la decadenza dell'aggiudicazione:**

1 – certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da cui risulti che nulla osta alla stipulazione del contratto ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche.

2 – la garanzia fidejussoria nella misura del 10%, stipulata, secondo il disposto dell'art. 113 del Dlgs n. 163/2006 e del DM n. 123/2004, la quale, a scelta dell'offerente, potrà essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno

dell'azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.lgs n. 163/2006, come modificato dal D.lgs n. 113/2007, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Si precisa che:

- in caso di aggiudicazione **con ribasso d'asta superiore al 10%**, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
- in caso di aggiudicazione **con ribasso d'asta superiore al 20%**, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Si sottolinea inoltre che la garanzia fideiussoria di cui sopra sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito dovrà permanere sino al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati d'avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia ex art. 75 D.lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3 – la ricevuta dell'Ufficio Economato per deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore a norma dell'art. 112 del Regolamento Generale e che vengono quantificati in circa € 6.500,00.

Si avvisa che il contratto verrà stipulato in forma digitale, pertanto, si ricorda di verificare prima della stipulazione dello stesso la validità del certificato della propria firma digitale

Ove nel termine previsto l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno e nel luogo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'escussione della garanzia a corredo dell'offerta, salvi i maggiori danni .
L'impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.3.1990 n. 55.

In caso di inadempienza agli obblighi disciplinati sia nel presente disciplinare che nel Capitolato speciale, l'aggiudicatario incorrerà nella decadenza da ogni diritto, salvo restando per il Contraente ogni ulteriore azione di risarcimento dei danni.

4 - Piano Straordinario contro le mafie :

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi

Comma 1: "Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni."

Comma 2. "I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1".

Comma 3. "I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa".

Comma 5: "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione

appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

Comma 7: “ I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Stazione Appaltante o all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi”.

Si avvisa, inoltre, che:

Ai sensi del comma 8 della L. 136/2010 la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Ai sensi del comma 9 della L. 136/2010: la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge.

Ai sensi del comma 9 bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Sanzioni: Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 163/2010: l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 (estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 e € 3.000.

20) MODALITA' DI FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA, SERVIZIO E LAVORI: il servizio è finanziato con fondi provinciali.

21) SVINCOLO DELL'OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180 giorni dalla data della gara.

La sicurezza dei lavoratori costituisce per l'Amministrazione Provinciale una condizione ed un valore irrinunciabile. Per questo chiediamo alle imprese di prestare particolare attenzione fin dalla fase della gara, all'approfondimento delle tematiche inerenti la sicurezza dei lavori nel cantiere oggetto dell'appalto.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Claudio Comoli

Como, 27 giugno 2013

**Il Dirigente del Settore Affari Generali Istituzionali e
Legali Servizio Gare e Contratti
(Dott. Matteo Accardi)**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Accardi', is written over the printed name of the official.

AVVISO IMPORTANTE

La Stazione appaltante , per agevolare la partecipazione alla gara , ha predisposto il modulo Allegato 1 segue contenente tutte le dichiarazioni relative ai requisiti tecnico-economici, organizzativo – finanziari e di idoneità morale del concorrente richiesti dalla vigente legislazione sui contratti pubblici.

Si raccomanda ai concorrenti di prestare la massima attenzione nella compilazione del modulo in quanto le dichiarazioni in esso contenute vengono rese in forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la cui l'eventuale non veridicità è gravemente sanzionata sul piano amministrativo e penale.

Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa e , per quanto concerne i requisiti di idoneità morale (assenza di procedure fallimentari pendenti o dichiarate , di procedimenti penali pendenti o di condanne penali pregresse nonché provvedimenti assimilati) da tutti i soggetti obbligati a renderle ai sensi dell'art. 38 decreto legislativo 163/2006.

Ciò per garantire la veridicità di dichiarazioni inerenti dati personali ed in particolare l'esistenza di provvedimenti definitivi del giudice penale (sentenze patteggiate e condanne con beneficio della non menzione) non risultanti dal certificato penale rilasciato ad istanza di privati.